



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell'11 giugno 2014 – Syria International Islamic Bank / Consiglio

(causa T-293/12)

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore manifesto di valutazione — Onere della prova — Domanda di risarcimento danni»

1. *Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorso proposto contro un atto abrogato — Effetti rispettivi dell'abrogazione e dell'annullamento — Conservazione dell'interesse del ricorrente a ottenere l'annullamento dell'atto impugnato (Artt. 264 TFUE e 266 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/782/PESC e 2012/335/PESC) (v. punti 35-41)*
2. *Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Siria — Sindacato giurisdizionale — Portata — Controllo ristretto per le norme generali — Controllo esteso alla valutazione dei fatti e alla verifica delle prove per gli atti che si applicano ad entità specifiche (Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 544/2012; decisione del Consiglio 2012/335/PESC) (v. punti 54-57)*
3. *Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell'oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un'istituzione dell'Unione — Mancanza di indicazioni quanto alla natura e alla portata del danno subito e al nesso di causalità — Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 72-75, 83)*
4. *Procedimento giurisdizionale — Produzione delle prove — Termine — Deposito tardivo delle offerte di prova — Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punti 76-79)*

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 165, pag. 20; rettifica GU 2012,

L 173, pag. 27), e della decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 165, pag. 80), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, dall'altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 544/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, è annullato nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank PJSC.
- 2) La decisione di esecuzione 2012/335/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, è annullata nella parte in cui riguarda la Syria International Islamic Bank.
- 3) La domanda di risarcimento danni è respinta in quanto irricevibile.
- 4) La Syria International Islamic Bank supporterà un quarto delle proprie spese.
- 5) Il Consiglio dell'Unione europea supporterà le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Syria International Islamic Bank.